

Giudice di Pace di Caserta, sentenza del 25 febbraio 2008

Investimento su strisce pedonali – fuga – risarcimento danni – denuncia contro ignoti – azione contro il Fondo di Garanzia per le vittime della strada (FGVS) – Generali Ass.ni impresa designata per il FGVS - art. 283 comma 1 lett. (a e art. 287 del D.Lgs. n. 209/2005 – costituzione in mora della Consap S.p.a. – eccezione tardiva formulata nella comparsa conclusionale - inammissibilità dell'eccezione

Il caso di un pedone investito sulle strisce pedonali da un autovettura non identificata, si inquadra nella previsione di cui all'art. 283, comma 1 lett. (a, che stabilisce la facoltà della vittima di richiedere il risarcimento dei danni subiti al Fondo di Garanzia per le vittime della strada, qualora il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato. Nel caso di specie il danneggiato dopo avere sporto denuncia contro ignoti per i fatti accaduti e per omissione di soccorso, ha richiesto con atto di messa in mora il risarcimento dei danni alla Generali Assicurazioni S.p.a. quale impresa designata per la Regione Campania per il FGVS. A norma di quanto esposto nell'art. 287 comma 3, l'azione di risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell'impresa designata. A nulla vale l'eccezione della società convenuta volta a rilevare una causa di improcedibilità dell'azione, nella mancanza della messa in mora alla Consap S.p.a. richiesta dall'art. 287 comma 1, in quanto eccezione inesistente perché formulata tardivamente soltanto nella comparsa conclusionale.

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA - 1^a SEZIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Caserta, Avv. G. Bello, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 3827/07 R.G., avente ad oggetto *risarcimento danni*, introitata in decisione nell'udienza del 22.2.2008, vertente:

T R A

DELLA TIZIO , nato a ..., elettivamente domiciliato in Sant'Antimo (NA) ... , presso lo studio dell'Avv. ... che lo rappresenta e difende per mandato a margine ; -ricorrente-

E

GENERALI Assicurazioni S.p.A., in persona del l.r.p.t., quale Impresa designata per il F.G.V.S. per la Regione Campania, elettivamente domiciliata in Caserta ..., presso lo studio dell'Avv. ... che la rappresenta e difende per mandato in calce alla copia notificata del ricorso; -resistente-

Conclusioni: come da verbale di causa e comparse di discussione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 3 L. 102/2006, ritualmente notificato, *Della Tizio* ,

rappresentato e difeso come in epigrafe, conveniva la Generali Assicurazioni S.p.A., in persona del l.r.p.t., quale Impresa designata per il F.G.V.S., innanzi a questa Giustizia, per ivi sentir così provvedersi: A) dichiarare che il sinistro *de quo*, nel quale il ricorrente ha riportato lesioni alla persona, è avvenuto per responsabilità esclusiva del conducente di un'auto-vettura rimasta sconosciuta; B) per l'effetto, condannare la Generali S.p.A., in persona del l.r.p.t., per il F.G.V.S., al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di € 15.285,79, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo e, comunque, nei limiti della competenza del giudice adito; C) se ritenuta necessaria, si disponga la C.T.U.; D) Vinte le spese e competenze di lite, con attribuzione; E) in istruttoria, si ammettano le prove testimoniali, che articolava, indicando il nominativo dei testi.

A fondamento della domanda, l'istante esponeva: 1) il 6.10.2004, alle ore 20,05 circa, in Caserta, alla Via ... , il Della Tizio , in compagnia di Caia Exx.. e Caia D.x.x , mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali ivi esistenti, veniva investito da un'auto di colore scuro che proveniva dal Corso Xxxxx , il cui conducente di dava alla fuga in direzione Sala di Caserta, impedendo all'istante di identificare il modello ed il numero di targa; 2) immediatamente soccorso, il ricorrente veniva accompagnato al P.S. dell'Ospedale S. Sebastiano di Caserta, dove gli veniva riscontrato: "trauma contusivo multiplo con escoriazioni infrazione dell'osso cuneiforme e dello scafoide di dx", con prognosi di gg. 15 s.c.. Successivamente, veniva sottoposto ad esami radiografici positivi per fratture ossee ed applicata una provvisoria immobilizzazione dell'arto inferiore dx ed il giorno successivo l'apparecchio gessato. Veniva, poi, sottoposto ad una serie di accertamenti clinici e controllo ortopedici e dichiarato guarito in data 27.12.2004; 3) con relazione medico-legale, del Dr. Mevio, venivano riconosciuti ad esso ricorrente postumi invalidanti permanenti poer danno biologico, valutati al 7-8%, oltre gg. 40 di I.T.T. e gg. 30 di I.T.P. al 50%; 4) in data 23.11.2004,. l'istante aveva sporto denuncia-querela contro ignoti, presso la Polizia Stradale di Caserta, che allegava; 5) con note racc. a/r, veniva chiesto, senza esito, il risarcimento dei danni alla Generali Assicurazioni S.p.A., quale Impresa designata per il F.G.V.S..

Si costituiva la Generali Assicurazioni S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in epigrafe, che resisteva alla domanda attrice e ne chiedeva il rigetto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze giudiziali.

Venivano ammesse ed espletate le prove testimoniali.

Veniva, altresì, disposta ed espletata la C.T.U. medico-legale.

La causa veniva introitata in decisione sulla scorta delle risultanze istruttorie, della documentazione in atti e delle conclusioni rassegnate e delle note di discussione depositate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Quanto all'eccezione, formulata da Generali Assicurazioni S.p.A., secondo cui la costituzione in mora andava inviata, oltre che all'Impresa designata, anche alla Consap S.p.A., deve rilevarsi che la medesima eccezione è inesistente poiché formulata tardivamente, solo in sede di discussione, nella relativa comparsa conclusionale, neppure reiterata a verbale di causa.

D'altronde, il comma 3, dell'art. 287 del D.Lgs n. 209/2005, dispone che:

“L'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell'impresa designata”.

Peraltro, è noto che, così come statuito dall'art. 283, 1° comma, del medesimo D.Lgs. n. 209/2005, la Consap S.p.A. è solo l'Ente presso il quale è costituito il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Tuttavia, con l'esibizione delle copie delle racc. a/r, dei 15.2.2005 e 12.1.07, inviate entrambe alla Generali Assicurazioni SpA, per il F.G.V.S., il ricorrente ha dato prova di aver ottemperato al precetto di cui all'art. 287 del D.Lgs. n. 209/2005.

La fattispecie in esame s'inquadra, dunque, nella previsione di cui all'art. 283, comma 1, lett. a), del ripetuto D.Lgs. n. 209/2005.

Inoltre: nel sistema di legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli, non si costituisce un rapporto di solidarietà passiva tra il Fondo di garanzia per le vittime della strada ed il soggetto responsabile del danno, perchè l'obbligazione del Fondo, avente natura risarcitoria e non indennitaria, è sostitutiva di quella del responsabile. *(Nello stesso senso, si cfr. Cass. civ., Sez. III, 28/02/2002, n. 2963).*

Ed ancora: *“Nell'ipotesi di domanda di risarcimento dei danni, proposta nei confronti dell'impresa designata per la liquidazione dei sinistri posti a carico del F.G.V.S., spetta all'attore di provare che il veicolo responsabile del sinistro rientra tra quelli soggetti all'obbligo dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 5 e 22 L. 990/69 (ora art. 283 del D.Lgs. n. 209/2005), in quanto tale circostanza è elemento costitutivo del sorgere del diritto dell'attore”.* (cfr. Cass. 22.2.1991 n. 1905).

E poiché l'istante ha fornito congrua prova su tale ultima circostanza, deve riconoscersi che l'azione risarcitoria in esame, non solo è proponibile, ma è indubbiamente ammissibile.

Il ricorrente, altresì, come da copia esibita in atti, ha sporto regolare denuncia-querela, contro ignoti, presso la Polizia Stradale di Caserta, relativa ai fatti di causa e, soprattutto, per omissione di soccorso da parte del conducente del veicolo investitore, rimasto sconosciuto.

Nel merito, dunque, in ordine *all'an debeat*, il decidente ritiene sussistente la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura rimasta sconosciuta nella causazione del fatto illecito de quo, nel quale l'istante ha riportato lesioni alla persona, ai sensi dell'art. 2054 c.c..

Invero, dalla deposizione dei due testi escussi, Caia Exx. e Caia D.x.x, la prima commerciante, madre del ricorrente e la seconda parrucchiera, zia dello stesso ricorrente, è emerso che, nelle circostanze di tempo e luogo riportate in ricorso, le due teste con l'istante, erano andati a vedere uno stereo nei paraggi del negozio Vanessa Sound. Il Della Tizio camminava davanti ai testi, sulle strisce pedonali. Mentre attraversavano la strada, sopraggiungeva una macchina scura, a velocità sostenuta, che travolgeva il ragazzo. La macchina proveniva dal Corso Xxxxx con direzione verso l'Ospedale. Erano le ore 20,00 circa e la strada era illuminata. Le due teste non avevano avuto il tempo di individuare con chiarezza il numero di targa, né il tipo di autovettura perché tutto era successo velocemente. Esse prestavano subito soccorso e lo accompagnavano al vicino pronto soccorso dell'Ospedale di Caserta. Il Della Tizio presentava escoriazioni su tutto il corpo, anche sul viso e lamentava forti dolori soprattutto alla gamba ed al

braccio dx. L'auto investitrice, dopo l'incidente, non si era fermata a prestare soccorso, scappando via.

Sulla scorta di tali risultanze, va dichiarato che il sinistro *de quo vertitur*, nel quale il ricorrente ha riportato lesioni alla persona, è stato causato per esclusiva responsabilità del conducente di un'autovettura rimasta sconosciuta.

In ordine al "*quantum debeatur*", per danni alla persona lamentati da esso ricorrente, il decidente assume e fa proprie le conclusioni riportate nella relazione depositata dal C.T.U., Dott. Cicero, dalle quali si legge, tra l'altro: "*Sulla scorta del rilievo anamnastico, dei rilievi clinici e strumentali, oltre che dei certificati medici in nostro possesso, si evince che il sig. Della Tizio, in conseguenza ed a causa dell'incidente stradale avvenuto in Caserta, in data 6.10.2004, ha riportato le seguenti lesioni: a) trauma distorsivo del ginocchio dx con lesione del menisco laterale b) frattura dello scafoide tarsale e dei cuneiforme; c) lesione del legamento peroneo-astragalico. Sussiste nesso di causalità tra la riferita dinamica dell'incidente e le lesioni riportate dall'infortunato. Tenuto conto dei sintomi che tuttora persistono, dell'età dell'infortunato e dei postumi ormai stabilizzati, si può affermare che le suddette lesioni hanno provocato: I.T.A. di gg. 30; I.T.P. al 50% di gg. 30; Postumi invalidanti permanenti valutabili nella misura del 7% per danno biologico. Non sussiste compromissione della capacità lavorativa del periziando*".

Sussistendo, dunque, gli estremi per la liquidazione in via equitativa del danno di che trattasi, il decidente non può che riportarsi al dettato di cui all'art. 139 del D.Lgs. 7.9.2005 n. 209 ed alla tabella ad essa allegata che, in sostanza, riprende la disciplina di cui all'art. 5 della L. 5.3.2001 n. 57.

La citata normativa, riferita al momento del sinistro, prevede il punto base per invalidità permanente in € 674,78, con un coefficiente demoltiplicatore in relazione all'età dell'infortunato dello 0,5 per ogni anno oltre il 10° ed un coefficiente moltiplicatore in rapporto alla gravità delle lesioni da esso subite, nonché la diaria per inabilità temporanea in € 39,37 *pro die*, come aggiornati dal D.M. 10.6.2005 del Ministro delle Attività Produttive.

Pertanto, tenuto conto dell'età del ricorrente, di anni 20 all'epoca del sinistro, la liquidazione del danno in parola va determinata come segue: a) per danno biologico da invalidità permanente al 7%, € 8.525,85 (€ 674,78 x 7 x 0,95 x 1,9), b) per danno biologico da inabilità temporanea assoluta, € 1.181,10 (€ 39,37 x gg. 30); c) per danno biologico da inabilità temporanea parziale al 50%, € 590,70 (€ 19,69 x gg. 30); d) per danno morale, ai sensi dell'art. 139, comma 3, del D.Lgs. 7.9.2005 n. 209, sussistendone i presupposti, rilevabili peraltro anche dai rilievi fotografici dell'infortunato, esibiti in atti, dai quali si evidenziano lesioni estese a quasi tutto il corpo, nella misura di un quinto del danno biologico, € 1.705,17 (€ 8.525,85/5). Pari a complessivi € 12.003,36.

Consegue che la Generali Assicurazioni S.p.A., in persona del l.r.p.t., quale Impresa designata per la Regione Campania per il F.G.V.S., va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di € 12.003,36, oltre gli interessi legali dalla data del sinistro alla data di effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Caserta, letti gli atti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *Della Tizio*, contro la *Generali Assicurazioni S.p.A.*, in persona del I.r.p.t., quale Impresa designata per la Regione Campania per il F.G.V.S., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

- 1) Dichiara che il sinistro occorso in data 6.10.2004, in Caserta, nel quale l'istante *Della Tizio*, subiva lesioni alla persona, é avvenuto per responsabilità esclusiva del conducente di un'autovettura non identificata;
- 2) Condanna la *Generali Assicurazioni S.p.A.*, in persona del I.r.p.t., quale Impresa designata per la Campania per il F.G.V.S., al pagamento, in favore di *Della Tizio*, della somma complessiva di € 12.003,36, oltre gli interessi legali dalla data del sinistro alla data di effettivo soddisfo ed oltre le spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.600,00, di cui € 1.100,00 per diritti, € 1.080,00 per onorari ed il resto per spese e 12,50%, oltre C.P.A. ed I.V.A., con attribuzione al procuratore per esso costituito;
- 3) Pone a carico della medesima *Generali Assicurazioni S.p.A.* le spese per la C.T.U., come liquidate.

Si esegua nonostante gravame.

Caserta, 25 Febbraio 2008

Il Coordinatore

Avv. Generoso Bello